

REGOLAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

TITOLO I

L'organizzazione

Capo I

Finalità e inquadramento normativo

Art. 1

Finalità

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio.
2. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto.
3. Il Comune esercita le suddette funzioni in corrispondenza delle finalità primarie relative alla qualità della gestione, al livello della spesa e ai rapporti con i cittadini.
4. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

Art. 2

Norme quadro

1. Le fattispecie operative che non risultano disciplinate dal presente regolamento richiedono l'approvazione di specifiche norme regolamentari, che devono uniformarsi ai principi di cui al presente regolamento, il quale, in detto contesto, assume rilevanza di norma quadro.

Capo II

Definizioni e competenze

Art. 3

Definizione

1. Ai sensi del presente regolamento, per interventi e servizi sociali s'intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e relative norme di attuazione nonché quelle autonomamente previste dai programmi comunali.

Art. 4

Prestazioni sociali attribuite al Comune

1. La normativa quadro statale e la legislazione regionale in materia sociale costituiscono un limite anche rispetto ai procedimenti attuativi, rientranti nella competenza degli organi comunali, nei livelli direttivi e di gestione.

Art. 5
Prestazioni sociali delegate al Comune

1. Le prestazioni sociali delegate al Comune sono disciplinate dalle disposizioni di delega.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di recepimento della delega dispone anche in ordine agli indirizzi ed alle direttive, nei limiti delle proprie competenze. Alla Giunta comunale compete l'assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con cadenza trimestrale il Responsabile dei servizi sociali rende conto dello esercizio della delega all'ente delegante e al Sindaco.

Capo III
Sistema integrato

Art. 6
Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il Comune assume a base della sua organizzazione in materia di politiche sociali, nel proprio ambito territoriale, come in quello zonale una volta istituzionalizzato, il sistema integrato di interventi servizi sociali secondo le previsioni dell'articolo 22 della legge 328/2000.
2. Il Comune partecipa, nei termini delle direttive regionali, all'individuazione dei modelli organizzativi del sistema integrato, avuto riguardo del servizio sociale professionale e sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, del servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari, di assistenza domiciliare, delle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali e dei centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 7
Le norme integrative

1. Il Comune utilizza, in quanto compatibili con quelli previsti dalla legge 328/2000, gli istituti giuridici afferenti al sociale, ancorché indirettamente configurati, già applicati dal Comune.
2. Nel caso di compatibilità parziale come di carenza rispetto alla nuova disciplina del sociale, sono adottati provvedimenti di adeguamento in modo da consentire la completa apertura dei relativi servizi.

Capo IV
Organizzazione tecnico-amministrativa

Art. 8
Organizzazione per processi

1. Nell'ambito agenziale del Servizio sociale comunale possono essere previste unità per processo.
2. La riorganizzazione per processi comporta l'utilizzazione di tutto il personale assegnato al Servizio sociale comunale in funzione di corrispondere al meglio alle richieste dei cittadini.
3. L'individuazione delle figure professionali responsabili delle aree di processo rientra nelle determinazioni di una apposita commissione composta dal Segretario comunale, con funzioni di presidente, dal Responsabile del servizio sociale comunale e dal Responsabile del servizio del personale, quest'ultimo con funzioni anche di segretario della commissione.
4. La commissione di cui al precedente comma si attiene ai criteri di valutazione fissati dalla Giunta comunale, sentita la rappresentanza sindacale unitaria del Comune.
5. I provvedimenti di nomina e di revoca dei responsabili delle unità di processo sono adottati con provvedimento del Responsabile dei servizi sociali, di concerto con il Responsabile del personale. In ogni caso la durata dell'incarico non potrà superare il periodo di durata in carica dell'amministrazione comunale risultante al momento della nomina.
6. La produttività ai fini economici è valutata nell'ambito delle politiche generali di valutazione applicate a tutto il personale dipendente del Comune.

Art. 9

I programmi informatici

1. Il Responsabile del servizio sociale si avvale delle strutture informatiche rientranti nelle dotazioni del Comune, per l'impianto dei programmi in grado di riscontrare in tempi reali lo stato di attuazione del piano sociale approvato dal Consiglio comunale ed acquisito ai fini della sua attuazione.

Nel caso in cui risultino apprezzabili difformità, il medesimo responsabile adotta i provvedimenti correttivi per riportare la gestione alla regolarità previa informazione al sindaco.

Art. 10

Ufficio studi

1. Nell'ambito del servizio sociale comunale è istituito l'Ufficio studi quale organismo interdisciplinare capace di supportare il servizio stesso.

2. Rientrano nei compiti dell'Ufficio studi le rilevazioni statistiche, la predisposizione delle proposte di modifica della normativa regolamentare, l'acquisizione di ogni elemento utile per facilitare l'attività del Servizio sociale, cura il sistema informatico.

3. Il Responsabile dell'Ufficio studi concerta le strategie operative con l'Osservatorio normativo di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 11

Norme procedurali

1. Il Responsabile del servizio sociale organizza gli uffici del proprio settore per processi, ma in un quadro di collaborazione sinergica con finalità di semplificazione dei relativi provvedimenti di competenza del settore stesso.

2. Il Responsabile assume direttamente, senza d'uopo di ulteriori regolamentazioni o di provvedimenti di organi sovraordinati, ogni iniziativa al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al Testo Unico n. 267/2000.

Art. 12

L'Osservatorio normativo

1. Il Responsabile del servizio sociale individua nell'ambito della propria struttura del servizio sociale, il dipendente preposto all'Osservatorio normativo.
2. Con l'istituzione di questo Osservatorio, l'Amministrazione comunale intende fornire a tutta la struttura organizzativa dell'Ente e, in particolare, a quella del Servizio sociale comunale documentazioni in legislazione, in dottrina e in giurisprudenza afferenti al sociale per le relative competenze.
3. Nel bilancio del Servizio sociale comunale è prevista la voce "Strumenti di aggiornamento" provvista di un adeguato stanziamento.

Art. 13

Formazione

1. La formazione permanente, distribuita a tutto il personale del Servizio sociale comunale è programmata e realizzata dal Responsabile del Servizio sociale comunale.
2. È prioritaria la formazione sul posto di lavoro.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di formazione si fa riferimento al regolamento comunale sulla formazione del personale.

Art. 14

Formazione: criteri

1. In assenza del regolamento sulla formazione del personale, in relazione al rinvio al disposto dell'art. 13 del presente regolamento, la Giunta comunale fissa i criteri operativi, avuto riguardo dei seguenti indirizzi:
 - a) l'utilizzazione nei corsi di formazione interna di personale dipendente in relazione allo specifico argomento ed alla sua qualificazione professionale;
 - b) l'interscambio di esperienze presenti anche in altre istituzioni pubbliche.

Capo V

Partecipazione e consultazione

Art. 15

La partecipazione

1. La partecipazione individuale e associata è richiesta e sollecitata dagli organi direttivi del Comune in ogni iniziativa dell'ente in materia sociale.
2. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma precedente le iniziative che data la loro mera rilevanza procedurale non sono suscettibili di generare opportunità di apprezzamento.

Art. 16
La consultazione

1. La consultazione prevista dalla legge 328/2000 e dalla legislazione regionale di attuazione compete al Consiglio comunale.
2. La Giunta comunale individua a sua discrezione, forme di acquisizione di pareri e predispone studi e rilevazioni al fine referendario e istruttorio.
3. Nei casi d'urgenza, adeguatamente motivati, il Consiglio comunale dispone direttamente senza l'apporto referendario e istruttorio di cui al secondo comma.

Art. 17
Sistema a rete

1. Il Comune individua, mediante atto deliberativo, nell'ambito operativo, il sistema a rete attraverso forme dirette e sinergiche al fine di evitare frammentazioni e duplicazioni.

Art. 18
Tavolo di concertazione

1. Al fine di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi relativi agli interventi integrati e ai servizi sociali presso il Servizio sociale del Comune è istituito un tavolo permanente di concertazione per i suddetti adempimenti.
2. Il Responsabile dei servizi sociali svolge le funzioni di presidente ed è assistito da un dipendente del servizio sociale designato dal presidente stesso. Al medesimo sono attribuiti i compiti di segreteria del tavolo di concertazione.

Art. 19
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. I rapporti tra il Comune e gli Organi del Servizio sanitario nazionale afferenti in particolare alla sfera degli interventi socio-sanitari sono regolati in via principale dalla legge.
2. Nei casi di evidente incertezza interpretativa ovvero di carenza normativa, gli Enti di cui al comma 1 ricercano adeguate forme d'intesa previa conferenza di servizi ad iniziativa di una delle parti interessate.
3. Le parti valutano di comune intesa l'opportunità di coinvolgere nelle iniziative di cui al presente articolo le istituzioni del Terzo settore che operano nel Comune.
4. I protocolli d'intesa concretano le valutazioni che emergono dalle conferenze e vincolano i soggetti coinvolti dopo l'esecutività dei rispettivi atti di approvazione.

Art. 20
I rapporti con le Organizzazioni del Terzo Settore

1. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle Organizzazioni del terzo settore che operano nel settore dei servizi sociali.
2. In questo ambito l'integrazione ai fini della programmazione e dell'attuazione degli interventi e servizi sociali, è momento inderogabile in corrispondenza alle esigenze di funzionalità, di efficienza, di produttività e di trasparenza.
3. Gli organi del Comune, ognuno nel quadro delle proprie competenze, individuano adeguati percorsi procedurali al fine di conseguire la massima integrazione, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni.

Capo VI

Utenza e controllo efficienza

Art. 21

Carta dei servizi

1. L'adozione della Carta dei servizi sociali da parte del Consiglio comunale, ha luogo nel termine di ... giorni dall'emanazione dello schema generale di riferimento di cui all'art. 13 della legge 328/ 2000.
2. La Giunta comunale attua un programma di consultazioni preventive con le rappresentanze sindacali e con le associazioni dei consumatori. Le risultanze delle consultazioni sono allegate alla proposta di deliberazione di cui al comma precedente.
3. In via transitoria il Comune adegua i propri comportamenti allo schema generale di riferimento per la predisposizione delle "Carte dei servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995.

Art. 22

L'iniziativa sociale

1. L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati.
2. L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità e urgenza.
3. La motivazione va altresì ricercata nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

Art. 23

Indagine dei bisogni

1. L'indagine conoscitiva dei bisogni si pone come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.
2. Rientra nella competenza degli organi direttivi l'individuazione dei criteri e dei metodi della ricerca che, in ogni caso, corrisponde ad esigenze di trasparenza e di accesso omogeneo, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'indagine tiene conto dei dati statistici cui il Comune ha la disponibilità anche attraverso il sistema a rete di cui all'art. 17.

4. L'elaborazione dei dati ai fini della programmazione rientra nella competenza del Responsabile del servizio sociale.

Art. 24
Lo sportello sociale

1. È istituito lo sportello sociale presso il Servizio sociale del comune.
2. Sono attribuite allo sportello competenze nei settori dell'informazione e della collaborazione in materia sociale.
3. L'orario di apertura al pubblico e di interlocuzione telefonica, come d'altro canto in presenza di strutture informatiche, è stabilito dal Sindaco in corrispondenza degli interessi dell'utenza, previamente accertati mediante adeguate forme di consultazione delle varie rappresentanze a livello locale.

Art. 25
Call center: istituzione

1. Nell'ottica di migliorare il processo di comunicazione con l'utenza nonché di razionalizzazione del servizio di sportello al pubblico di cui all'art. 24 del presente regolamento, è istituito un sistema di call center con l'obiettivo di assicurare un punto di ascolto telefonico in grado di soddisfare esigenze di servizio e di consulenza.
2. Il relativo programma è approvato dalla Giunta comunale nei limiti delle risorse assegnate al Fondo comunale per il servizio sociale.
3. Alla gestione provvede il Servizio sociale comunale.
4. Il Responsabile di questo servizio riferisce al Sindaco a scadenza trimestrale sugli esiti del servizio.

Art. 26
Commissione indagine sulla condizione sociale

1. È istituita, presso il Servizio sociale comunale, la Commissione di indagine sulla condizione sociale del Comune.
2. La Commissione ha il compito di effettuare, avvalendosi della collaborazione delle strutture comunali in relazione alle rispettive competenze, ogni indagine al fine di conseguire il quadro sulla condizione sociale del Comune.
3. Il quadro di cui al comma precedente è atto di riferimento ai fini dell'assunzione di nuove iniziative, della predisposizione dei piani d'intervento e di spesa e di controllo operativo.
4. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti dal Sindaco tra il personale dipendente secondo criteri di specifica qualificazione professionale e due scelti dalla Giunta comunale tra esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale. La Commissione è presieduta dal Responsabile del servizio sociale.
5. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale del settore sociale.
6. Il bilancio del Servizio sociale prevede un apposito stanziamento per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

Titolo II
Le funzioni

Capo I
Sistema locale dei servizi sociali

Art. 27
Particolari situazioni in regime di concessione

1. Il Comune, compatibilmente alle norme sulla trasparenza, concede a istituzioni del Terzo settore, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato e della Regione, la gestione di servizi sociali di cui al presente regolamento.
2. Le convenzioni comprendono condizioni, clausole di garanzia rispetto ad ogni obbligo in ordine all'osservanza da parte del concessionario delle norme vigenti in materia di sicurezza, di rapporto di lavoro subordinato e di fisco.

Art. 28
Gestione servizi sociali in Istituzione

1. Il Comune, sulla base delle disposizioni dello statuto comunale, privilegia la gestione dei servizi sociali, anche con limitazione dei servizi, mediante l'Istituzione di cui all'art. 113, c. 1, lett. d), del Testo Unico D.P.R. n. 267 /2000.
2. Il procedimento afferente a questa fattispecie è attentamente ispirato a criteri di trasparenza e di funzionalità.
3. Il ricorso alla gestione in Istituzione può essere a tempo limitato ove lo richiedano motivate esigenze di sperimentazione. In questo caso, alla scadenza, l'amministrazione dell'Istituzione presenta una dettagliata relazione sul funzionamento dell'Istituzione stessa.

Art. 29
Gestione servizi sociali in economia

1. La natura dei servizi di cui al presente regolamento individua nella gestione diretta del Comune la scelta prioritaria.
2. L'organizzazione del servizio è prevista dal presente regolamento e dai regolamenti comunali sul personale e sulla contabilità.
3. In mancanza di regole a cui fare riferimento nei termini di cui al precedente comma 2 del presente articolo, trova applicazione il rinvio alle disposizioni di cui al T.U. n. 267 del 2000.

Art. 30

Gestione servizi sociali in appalto

1. L'appalto dei servizi sociali è, in via generale, disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici e dal regolamento comunale sui contratti.
2. In ogni caso l'appalto è soggetto ai principi sulla trasparenza, sulla produttività, sulla convenienza e sull'efficacia.

Art. 31

Il sistema d'informazione

1. Il Comune istituisce prioritariamente e nell'ambito del proprio servizio sociale, che assume anche funzioni di coordinamento rispetto ad ogni altro servizio presente nella struttura comunale, un sistema d'informazione dei servizi sociali disponibili al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
2. In particolare, inoltre, concorre con l'ufficio studi di cui all'art. 10, alla raccolta sistematica dei dati e delle informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali dell'ente.

Art. 32

Il finanziamento

1. Le politiche sociali del Comune sono finanziate con le risorse di cui al comma 4, art. 4, della legge 328/2000 e con le risorse del proprio bilancio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integralmente riprese nel piano comunale degli interventi previsto dall'art. 41.
3. Ogni variazione forma oggetto di particolare provvedimento, che è oggetto di deliberazione consiliare, salvo le fattispecie di motivata urgenza previste dall'art. 134 del T.U. 267/2000.

Capo II

Erogazione servizi e prestazioni sociali

Art. 33

Prestazioni sociali autonomamente disposte dal Comune

1. Il bilancio di previsione del Comune prevede un fondo ordinario destinato alle prestazioni sociali fissate autonomamente dal Comune con deliberazione consiliare avente rilevanza regolamentare.
2. Assumono rilevanza di principio generale, ai fini della adozione degli atti di cui al comma precedente, i seguenti indirizzi:
 - a) le prestazioni sociali devono corrispondere ad un'esigenza di rilevante interesse pubblico. In tale senso vanno adeguatamente motivate;
 - b) le prestazioni sociali di cui al presente articolo non costituiscono duplicazione surrettizia, ancorché diversamente apprezzata sotto il profilo dei requisiti di accesso, rispetto alle prestazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento;

c) le riserve di cui alla precedente lett. b) valgono anche per le prestazioni erogate da altre istituzioni, pubbliche e private, che operano nel territorio comunale, limitatamente ai programmi d'intervento integrati.

Art. 34

Ricoveri - Integrazione economica

1. Il Responsabile del servizio sociale comunale dispone sulle domande dirette ad ottenere l'integrazione economica del Comune, nei casi di ricovero stabile presso strutture residenziali preventivamente concertati, salvo i casi di necessità e di urgenza inderogabili.
2. Nella fase di concertazione sono individuate possibili soluzioni dirette a favorire l'assistenza familiare o in autonome residenze con l'integrazione dei servizi domiciliari.
3. Il Responsabile si uniforma ai principi e alle direttive dell'amministrazione comunale, che formano oggetto di apposita deliberazione consiliare avente natura regolamentare. È acquisito il parere obbligatorio del Responsabile della ragioneria comunale relativamente agli aspetti finanziari del provvedimento amministrativo di cui al presente articolo. Ai fini della prenotazione dell'impegno per gli esercizi finanziari successivi, il Responsabile rimette alla Ragioneria comunale apposita nota che viene acquisita per gli impegni di bilancio sino dalla sua formazione.
4. Avverso ai provvedimenti del Responsabile del servizio sociale comunale, oltre ai ricorsi amministrativi previsti dalla legge, è ammessa opposizione alla Giunta comunale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento. La Giunta comunale dispone, per quanto di competenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione al protocollo generale del Comune.

Art. 35

Legittimazione

1. Nelle fattispecie in cui il titolare della prestazione sociale non risulti nella condizione psico-fisica di poter accedere direttamente alle previste procedure di rilascio delle prestazioni sociali disposte a suo favore, può rilasciare delega alla riscossione a persona di sua fiducia, possibilmente familiare.
2. La delega può essere utilmente compresa nell'istanza, a condizione che risulti sottoscritta, in segno di accettazione anche dal delegato.
3. L'istanza è autenticata dal personale addetto al servizio sociale provvisto dei requisiti di legge.
4. Il Servizio sociale predispose adeguati moduli in grado di corrispondere ad esigenze di semplificazione delle procedure afferenti all'istituto della delega in ogni condizione di sopravvenienza, come stabilito dall'inizio del procedimento.

Capo III
Vigilanza sui servizi sociali

Art. 36
Servizi e strutture residenziali – Autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio sociale comunale è competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000.
2. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1, art. 11, della legge 328/2000.
3. La Giunta comunale determina i criteri operativi anche per quanto attiene al procedimento, avuto riguardo delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990 e sulla documentazione amministrativa di cui al T.U. approvato con D.P.R. 445 del 2000.

Art. 37
Accertamento della condizione economica

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dal presente regolamento, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 328/2000.
2. Speciali disposizioni comunali, che assumono gerarchia di fonte regolamentare, disciplinano le procedure di attuazione con particolare riguardo alla compatibilità ambientale, all'individuazione dei modelli operativi ed all'accesso alle banche dati esistenti presso qualificate istituzioni pubbliche, anche, se del caso, attivando particolari protocolli d'intesa.

Titolo III
Esercizio delle attività

Capo I
La promozione delle risorse

Art. 38
Piano di zona

1. Il Comune di ... è associato con i seguenti Comuni ... secondo l'ambito territoriale determinato dalla regione con legge n. ... del ..., ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), della legge n. 328 del 2000, al fine di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, per gli interventi sociali e socio-sanitari secondo le indicazioni del piano regionale.
2. Il piano di zona è adottato nei modi e nelle forme previsti dall'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico n. 267 del 2000, ed è volto a conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, art. 19, della legge n. 328 del 2000.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2 partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della stessa legge n. 328 del 2000 che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 39

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune nell'ambito e nei limiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), della legge 328/2000 procede alla definizione del piano di zona secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 della stessa legge 238 e previo accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del T.U. 267 del 2000.

Art. 40

Programmazione e pianificazione: attuazione

1. Il Comune partecipa alla definizione del piano di zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), della legge 328/2000.

2. In sede di accordo di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000 presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal piano.

3. In via transitoria, nelle more dell'adozione del piano di zona, il Comune assume iniziative per una tempestiva applicazione della legge 328/2000, avvalendosi degli strumenti di cui ha la disponibilità e degli stanziamenti di bilancio previsti a questi fini.

Art. 41

La programmazione degli interventi

1. Il Comune adotta ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di cui al T.U. 267 del 2000 e allo statuto di cui all'art. 1 del citato T.U., nonché di quelle trasferite e delegate dallo Stato e dalla regione, il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività dei progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

Capo II

Coordinamento delle attività

Art. 42

Progetti individuali per le persone disabili

1. Il Comune, nel quadro dei principi della legge 328/2000, dello statuto e del presente regolamento, individua nei progetti individuali la realizzazione della piena integrazione delle

persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

2. Il progetto è studiato, elaborato e disposto d'intesa con i corrispondenti servizi dell'Azienda unità sanitaria locale ed è comprensivo, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, delle prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Nelle fasi progettuali i servizi preposti curano il rispetto delle regole di cui alla Carta dei servizi prevista dall'art. 21 e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 47.

Art. 43

Titoli per l'acquisto di servizi sociali

1. In conformità ai criteri e alle modalità fissati dalla Regione, ai sensi del disposto del comma 2, art. 17, della legge 328/2000, il Comune, a mezzo del proprio Servizio sociale, rilascia titoli validi per l'acquisto di servizi sociali accreditati in conformità alle disposizioni dell'art. 49.

2. Il servizio sociale predispone autonomamente regole in ordine ai beni oggetto degli acquisti ed in ordine al conforme impiego dei materiali stessi secondo le finalità sociali.

Capo III

Valutazione delle prestazioni

Art. 44

L'autogestione

1. Sono favorite nell'ambito delle disponibilità istituzionali forme di autogestione da parte degli utenti che fruiscono prestazioni nelle strutture sociali del Comune.

2. L'autogestione è preordinata al rilascio di pareri resi nella forma di deliberazione dell'assemblea, riunita previa osservanza di regole trasparenti anche in ordine agli argomenti da trattare.

3. I pareri di cui al precedente comma, compatibilmente alle risorse del bilancio sociale, costituiscono elementi propositivi. Il mancato accoglimento dei pareri adeguatamente motivato è motivo di confronto con le rappresentanze interessate.

4. L'autogestione è autonomamente disciplinata dall'assemblea degli utenti interessati.

Art. 45

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. È istituito presso il Servizio sociale comunale l'Albo dei soggetti cui, in ogni caso, sono stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica attraverso le scritture contabili che fanno capo al bilancio comunale.

2. L'Albo è aggiornato annualmente a partire dal 1° gennaio di ogni anno, anche con effetto retroattivo ad anno nelle fattispecie d'istituzione dell'albo ad anno iniziato.
3. Nel caso in cui l'albo risultasse già istituito "ope legis", si fa immediatamente luogo all'adeguamento in base al disposto del presente articolo limitatamente alle parti che presentano difformità.
4. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
5. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.
6. Il Responsabile del servizio sociale gestisce l'Albo anche per quanto attiene agli adempimenti di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

Art. 46

Sostegno familiare per le persone anziane non autosufficienti

1. Il Comune, in coerenza con i principi sanciti dalla legge e dal presente regolamento, afferma la propria direttiva sulla prevalenza, rispetto ad ogni altra soluzione, del criterio di favorire l'autonomia delle persone anziane non autosufficienti e il sostegno dei nuclei familiari che curano l'assistenza domiciliare.
2. Le risorse economiche destinate alle iniziative di sostegno di cui al comma precedente sono previste dal programma degli interventi disposto dall'art. 41.
3. Le modalità d'intervento, anche per quanto attiene alle particolari procedure di ordine operativo, sono comprese nelle annotazioni annesse al programma degli interventi di cui al presente articolo e s'ispirano ai criteri specialmente fissati dalla legge 328 del 2000, anche con riferimento alla necessità di valorizzare e sostenere le responsabilità familiari.

Capo IV

Trattamento dati personali

Art. 47

Il trattamento dei dati personali

1. Il Comune garantisce, in ogni fase relativa alle prestazioni sociali previste dal presente regolamento, il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile dei servizi sociali predispone il piano sul trattamento dei dati personali con stretto riferimento al regolamento comunale in materia di privacy approvato con delibera ... n. ... del ... Conseguentemente assume le iniziative del caso anche nei rapporti con la struttura comunale.
3. Nell'ambito della consuetudine vigente in questa realtà istituzionale, il Responsabile attua iniziative per una adeguata informazione.

Capo V

Partecipazioni

Art. 48

La partecipazione

1. In conformità al disposto dell'art. ... dello statuto comunale è esercitato il controllo sulla qualità dei servizi sociali erogati dal Comune mediante la partecipazione di tutti i cittadini.
2. Allo scopo di consentire la massima partecipazione, di cui al comma precedente, la Giunta comunale adotta un pacchetto di direttive. Esso vincola il Responsabile del Servizio sociale, nel senso che al medesimo competono i provvedimenti diretti a rendere operativa la partecipazione.

Capo VI

Ricovero nelle strutture residenziali

Art. 49

Accreditamento

1. Il Responsabile del servizio sociale comunale si avvale della struttura organizzativa del Comune per ogni apporto tecnico e amministrativo ritenuto dallo stesso Responsabile necessario al fine dell'adozione dei provvedimenti in materia di accreditamenti, di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Rientra nelle facoltà del Responsabile del servizio sociale comunale chiedere l'apporto per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo, anche di istituzioni pubbliche esterne, con particolare riferimento a situazioni complesse legate alla natura e consistenza del servizio offerto.
3. La Giunta comunale determina i criteri operativi dell'accREDITAMENTO in relazione agli adempimenti di cui al citato art. 11 della legge 328/2000.

Art. 50

Accreditamento strutture

1. L'accREDITAMENTO delle strutture sociali ha luogo nel quadro delle risorse disponibili e secondo la disciplina stabilita dalla Regione, mediante adeguati provvedimenti.
2. In punto di acquisizione dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, trovano applicazione le norme di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 49.

Art. 51

Autorizzazione per l'esercizio delle strutture residenziali e semiresidenziali

1. Sulla base dei criteri fissati dallo Stato e dalla Regione sono rilasciate le autorizzazioni allo svolgimento delle attività dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o di soggetti privati, quali organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi dell'organizzazione, organizzazioni di volontariato, associazioni, fondazioni.
2. L'acquisizione all'ordinamento comunale dei suddetti criteri rientra nelle competenze della Giunta comunale non presupponendo di norma alcun apprezzamento di ordine regolamentare.

3. Nel caso in cui risultassero presenti elementi di scelta e di coordinamento sistematico, la Giunta comunale propone al Consiglio comunale l'assunzione di un atto deliberativo, in quanto materia soggetta a regolamentazione.

Titolo IV

Norme finali, transitorie e varie

Capo I

La modulistica

Art. 52

La modulistica

1. Ad integrazione del disposto dell'art. 11, "norme procedurali", è approvata, a titolo di rilevante esemplificazione, la tabella della modulistica di cui all'appendice A).

Capo II

Gli Enti di assistenza

Art. 53

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Il Comune assume adeguate e opportune iniziative dirette a favorire ogni possibile concertazione con le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza secondo le finalità e con le previsioni della legge 328/2000, dello statuto comunale e del presente regolamento.

2. Il Comune assume del pari iniziative con le associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB. Concorre, altresì, alla tutela dei diritti civici derivanti da vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti di queste Istituzioni.

3. Il Comune, infine, concorre con la Regione alla verifica delle possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui risultino essere inattive nel campo sociale, nei termini di cui alla lett. h), comma 1, art. 10 della legge 328/2000. In queste fattispecie la verifica è conclusa con un atto deliberativo del Consiglio comunale.

Capo III

Adeguamento all'Euro

Art. 54

Passaggio all'Euro

1. Il Responsabile del servizio sociale dispone, nell'ambito delle disposizioni relative al passaggio all'Euro della pubblica amministrazione, l'espressione solo in Euro di tutte le operazioni contabili e fiscali che interessano direttamente il proprio settore.

2. Nel quadro delle iniziative dell'ente ed, anche, di quelle autonomamente gestite dal Servizio sociale nel settore della formazione del personale, vengono assunti programmi di formazione a favore del personale impegnato comunque nei servizi sociali.

3. Ai suddetti programmi possono essere ammessi, previa deliberazione della Giunta comunale, anche operatori appartenenti alle istituzioni del settore integrato degli interventi e dei servizi sociali.

4. La formazione del suddetto personale in particolare privilegia:

- i dipendenti dei servizi finanziari e contabili;
- i dipendenti addetti alle operazioni/procedure di pagamento;
- il personale dipendente che svolge funzioni a diretto contatto con il pubblico.

Capo IV

Norme finali

Art. 55

Norma finale

1. Il presente regolamento assume natura e contenuti di una disciplina sostanzialmente quadro; costituisce, pertanto, fonte primaria rispetto ad ogni altra specifica disciplina in materia sociale del Comune ad esclusione delle norme statutarie.

2. In particolare il disposto del comma 1 è riferito alle tipologie d'intervento che richiedono, anche sotto il profilo della tecnica-giuridica una regolamentazione specifica.

Art. 56

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Sulla base dei principi e dei criteri che presidono all'ordinamento di questo Comune, trova applicazione il principio del rinvio integrativo rispetto a tutti i regolamenti comunali o atti aventi natura regolamentare relativamente alle disposizioni del presente regolamento che assume il requisito di normativa quadro in materia sociale.

Art. 57

Iniziative del Comune

1. Gli interventi sociali del comune soccombono, in via di principio, all'efficacia socio-assistenziale in relazione a particolari ordinamenti legislativi, statali e regionali direttamente regolatori.

2. L'acquiescenza, tuttavia, trova concreta applicazione in via subordinata all'effettiva esistenza di risorse finanziarie adeguatamente finalizzate.

3. In deroga al disposto del comma 1, il Comune, sulla base dei propri programmi esecutivi a norma di legge, assume iniziative d'interventi sociali in un contesto di autonomia sussidiaria.

Capo V Abrogazioni

Art. 58 Abrogazioni

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.

Art. 59 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale relativa alla sua approvazione.

2. Il regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed allo stesso è data adeguata pubblicizzazione, secondo gli apprezzamenti esclusivamente rimessi alle scelte della Giunta comunale.